

# Tributaristi Lapet, corretta l'iscrizione al ministero

## Professioni

Nessun contrasto con le attività tipiche dei commercialisti

Il Consiglio di Stato salva il sistema delle associazioni previsto dalla legge 4/2013

**Maria Carla De Cesari**

È legittimo un sistema professionale fatto di Ordini e di libere associazioni. I primi fondati su riserve, esclusive e iscritti abilitati tramite esame di Stato e obbligati alla formazione continua. Le seconde rispettose di alcuni principi generali di regolamentazione – trasparenza, democraticità e aggiornamento degli iscritti – per l'esercizio di attività, non riservate, che a volte possono anche sovrapporsi con quelle degli iscritti agli Ordini. Il quadro è coerente con il principio della concorrenza. Attorno a questo cardine si snoda la sentenza del Consiglio di Stato 9408/2024 pubblicata il 22 novembre, con cui i giudici amministrativi hanno rigettato il ricorso dell'Ordine dei dottori commercialisti di Perugia contro la sentenza del Tar Lazio 10895/2021 che aveva ritenuto legittima l'iscrizione dell'associazione dei tributaristi Lapet nel registro tenuto dal ministero dello Sviluppo economico (ora ministero delle Imprese e del made in Italy). Il pre-

sidente della Lapet, Roberto Falcone, che è stato di recente confermato alla guida dell'associazione, rileva come la sentenza riaffermi «la netta separazione tra attività libere e riservate, comunque l'attività di consulenza nelle materie fiscali, contabili e tributarie è decisamente libera». Ancora, «dal 2013, nell'ordinamento giuridico italiano, esiste un sistema professionale duale basato su ordini e professioni di cui alla legge 4/2013 fondato sui principi della tutela dell'utenza e della concorrenza così come voluto dalle leggi nazionali e dal diritto europeo». Nel giudizio è intervenuta anche l'associazione dei tributaristi Ancot.

L'Ordine dei commercialisti sostiene che le attività svolte dagli iscritti Lapet sconfinerebbero con quelle proprie dei dottori commercialisti e per questo l'iscrizione della Lapet nell'elenco del ministero sarebbe in contrasto con i principi della buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela.

Il Tar – e il Consiglio di Stato – muovono dal presupposto che le attività tipiche non costituiscono riserve, anche se non sono da escludersi sovrapposizioni. Ma non compete al giudice amministrativo esercitarsi sui confini delle professioni, le cui questioni vanno risolte rispetto alle questioni specifiche.

Il Consiglio di Stato ribadisce ed enfatizza quanto già stabilito dal Tar: il ministero dello Sviluppo economico nell'istruttoria per l'iscrizione di un'associazione nell'elenco previsto dalla legge 4/2013 considera quanto autodichiarato dal rappresentante legale. L'associazione deve essere improntata a

principi di democraticità, deve essere articolata su tutto il territorio nazionale, deve adottare un codice di autoregolamentazione per gli iscritti che devono qualificarsi sempre, di fronte al pubblico e al cliente, come professionista iscritto a un'associazione della legge 4. Inoltre, l'associazione deve organizzare un sistema di aggiornamento per gli iscritti. La pietra angolare è che le associazioni (e i loro iscritti) non possono "appropriarsi" di attività riservate o esclusive attribuite agli Ordini. In questo contesto la legge 4 costituisce un sistema teso a qualificare i professionisti, non rappresentando un passepaspartout o una sanatoria per l'abilitazione ad attività riservate.

La legge 4/2013 e le verifiche del ministero – scrive il Consiglio di Stato – tengono conto della «tutela costituzionale del diritto al lavoro» che non «postula una rigida ripartizione delle varie attività lavorative fra categorie diverse, né richiede la difesa degli appartenenti a una categoria da iniziative concorrenziali di soggetti a essa estranei (così Cassazione civile, Sezioni unite, 7 settembre 1989 n. 3879)». Anche la Corte costituzionale ha messo in rilievo come gli Ordini vivono all'interno del principio di concorrenza e della multidisciplinarietà, fattori che sono essenziali in un contesto economico caratterizzato da grandi complessità e cambiamenti molto rapidi. Il principio di concorrenza – si ricorda infine – è il fulcro anche della disciplina europea, che ammette restrizioni a tutela di interessi generali a patto che siano proporzionati.